



La proiezione esterna dei valori dell'Unione europea nelle relazioni con un *ex* Paese membro

Federico Casolari*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I valori dell'Unione europea ed il recesso dall'Organizzazione. – 3. I valori dell'Unione europea nelle relazioni future con l'*ex* Paese membro. – 4. Conclusioni: i 21 grammi dell'integrazione europea.

1. *Introduzione*

Il presente contributo guarda all'incidenza dei valori dell'Unione europea sulle relazioni tra essa, i suoi Stati membri e i Paesi che abbiano attivato la procedura di recesso *ex art.* 50 TUE, fuoriuscendo dal processo di integrazione. Il tema potrebbe apparire, a prima vista, di scarso rilievo, per certi versi scontato. Si potrebbe in effetti essere tentati di risolvere velocemente la questione citando il contenuto dell'*art.* 8 TUE, che, nel delineare una cornice generale per le politiche dell'Unione rivolte agli Stati terzi vicini, dispone espressamente che le relazioni privilegiate che debbono essere perseguite con questi ultimi

* Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea e Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna. Un sincero ringraziamento a Maria Eugenia Bartoloni, Sara Poli e a tutti i partecipanti al seminario, organizzato a Pisa dal Forum "Proiezione internazionale dell'Unione europea" in data 24 ottobre 2024, per la stimolante discussione, che ha contribuito alla stesura definitiva di questo lavoro.

risultano finalizzate alla creazione di «uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione»¹. Dunque, si potrebbe concludere, i valori dell’Unione debbono continuare a costituire il fondamento delle relazioni tra la prima, i suoi Stati membri e i Paesi che abbiano esercitato il diritto di recesso. E del resto, posto che, come si è avuto modo di evidenziare in altra sede², tali valori sono il frutto di una “europeizzazione” dei valori comuni agli Stati membri, è assai probabile che gli Stati che intendano lasciare il processo di integrazione abbiano contribuito – mediante la messa in comune di propri elementi identitari – alla loro affermazione come «identità [...] dell’Unione quale ordinamento giuridico comune»³.

Ma la fretta, si sa, è cattiva consigliera. Ed invero, ad un più attento sguardo, i motivi per occuparsi della questione sopra richiamata non mancano. Da un punto di vista logico, infatti, la condivisione dei medesimi valori non implica necessariamente l’attribuzione agli stessi del medesimo rilievo sul piano giuridico. Essi (anche se sarebbe meglio dire gli obblighi che ne discendono) possono, cioè, determinare un impatto differente a seconda che ci si riferisca a un Paese membro o a un Paese che non lo è più. In questo senso, poiché il rispetto dei valori UE costituisce il fondamento dell’adesione ad essa *ex art.* 49 TUE, e, dunque, della *membership*⁴ – al punto, per fare solo due esempi, da poter condizionare la scelta del modello costituzionale dei Paesi membri⁵ e la competenza da questi ultimi esercitata in materia di definizione delle condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza⁶ –,

¹ V. F. CASOLARI, *Article 8 TEU on the EU’s Relationship with Neighbouring Countries*, in P. HERZOG, C. CAMPBELL, G. ZAGEL (eds.), *Smit & Herzog on the Law of the European Union. A Commentary*, New York, June 2023, nonché *infra*, par. 3.

² ID, *Il processo di europeizzazione delle identità nazionali degli Stati membri: riflessioni sulle traiettorie del costituzionalismo europeo*, in questa *Rivista*, n. 1, 2024, p. 267 ss. Il presente contributo rielabora ed approfondisce alcuni ragionamenti già espressi in quella sede.

³ Corte giust. 16 febbraio 2022, C-156/21, *Ungheria/Parlamento e Consiglio*, punto 127.

⁴ Corte giust. 20 aprile 2021, C-896/19, *Repubblica*, punti 61-63.

⁵ Corte giust. 5 giugno 2023, C-204/21, *Commissione/Polonia* (Indépendance et vie privée des juges), punto 74.

⁶ Corte giust. 29 aprile 2025, C-181/23, *Commissione/Malta* (Citoyenneté par investissement), punto 95.

la valutazione dell'incidenza dei valori sui rapporti con Stati *ex UE* consente anche di misurare il "peso" della perdita dello *status* di membro dell'Organizzazione. O, se si vuole, il "peso" della partecipazione all'integrazione giuridica europea.

Chiarita l'utilità di un'indagine sul tema, si ritiene opportuno che questa venga articolata attraverso l'*iter* che contraddistingue il recesso. Si guarderà, dunque, anzitutto al rilievo dei valori nella fase che intercorre tra l'attivazione dell'art. 50 TUE ed il recesso vero e proprio (par. 2). In secondo luogo, si analizzeranno i rapporti successivi al recesso, che l'art. 50, par. 2, TUE qualifica in termini di «future relazioni con l'Unione» (par. 3). Il lavoro sarà poi completato con alcune considerazioni conclusive (par. 4). Per ovvie ragioni, gli elementi di prassi che saranno presi in considerazione riguardano principalmente il recesso del Regno Unito. Tuttavia, si farà anche riferimento all'ipotesi di una *hard exit*, che non si è fortunatamente realizzata in quest'ultimo caso.

2. I valori dell'Unione europea ed il recesso dall'Organizzazione

Come noto, l'art. 50 TUE prevede un netto *favor* per la realizzazione di un recesso ordinato dall'Unione⁷, funzionale ad evitare fratture nel quadro costituzionale sovranazionale. Ciò permette di evidenziare un primo punto rilevante ai fini della presente indagine: la procedura di recesso deve realizzarsi nel rispetto della matrice identitaria dell'Unione⁸. Del resto, è stata la stessa plenaria della Corte di giustizia, in *Wightman*, ad aver evidenziato il nesso strutturale tra recesso ed art. 2 TUE. Non solo i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che l'art. 50 TUE deve essere interpretato alla luce dei valori di libertà e democrazia, «che rientrano tra i valori comuni menzionati all'articolo 2 di detto Trattato»⁹. Essi hanno anche tenuto a chiarire che l'art. 50 TUE

⁷ F. CASOLARI, *Il recesso dall'Unione europea: per una lettura dell'art. 50 TUE tra diritto sovranazionale e diritto internazionale*, in *RDI*, vol. CII, n. 4, p. 1006 ss., p. 1017.

⁸ M. EVOLA, *Comparing the Practice of Accession to and Withdrawal from the European Union: Commonalities in Principles and Procedures?*, in *EP*, vol. 7, n. 1, 2022, p. 439 ss.

⁹ Corte giust. 10 dicembre 2018, C-621/18, *Wightman e a.*, punto 62.

«corrisponde» all’art. 49 TUE¹⁰, rafforzando in tal modo il collegamento strutturale, sul piano normativo, tra le due disposizioni (evidentemente anche in relazione al rilievo che per esse assume la base valoriale dell’Unione).

Ma come si manifesta, in concreto, il rilievo dei valori fondamentali in questa fase della procedura di recesso?

Il rispetto dei valori dell’Unione deve essere garantito anzitutto nell’esercizio del diritto sovrano a recedere, che deve avvenire «conformemente alle [...] norme costituzionali» dello Stato in questione (art. 50, par. 1, TUE). Ciò implica, in sostanza, la necessità di preservare i valori di democrazia e dello Stato di diritto¹¹. Lo dimostra molto chiaramente la *querelle* costituzionale apertasi nel Regno Unito all’indomani del referendum sulla *Brexit* rispetto alla possibilità che il governo di Sua Maestà potesse notificare il recesso senza autorizzazione parlamentare, *querelle* definita in ultimo dalla Corte suprema nel caso *Miller*¹². Nel riconoscere la necessità di un coinvolgimento del Parlamento rispetto alla decisione relativa all’attivazione dell’art. 50 TUE, la Corte suprema ha invero evidenziato come una siffatta decisione «will constitute as significant a constitutional change as that which occurred when EU law was first incorporated in domestic law by the 1972 Act [the European Communities Act 1972]»¹³. Come in *Wightman*, dunque, il quadro

¹⁰ *Ivi*, punto 63. Nonostante le rilevanti differenze sul piano procedurale, il recesso potendo realizzarsi a livello unilaterale (cosa che non è invece possibile, evidentemente, per l’adesione all’Unione): M. VELLANO, *Brexit e oltre*, in P. MANZINI, M. VELLANO (a cura di), *Unione europea 2020. I dodici mesi che hanno segnato l’integrazione europea*, Milano, 2021, p. 3 ss., p. 6.

¹¹ *Wightman e a.*, sopra citata, punti 66 e 67. V. anche P. EECKHOULT, E. FRANTZIOU, *Brexit and Article 50 TEU: A Constitutional Reading*, in *CMLR*, vol. 54, n. 3, 2017, p. 695 ss., spec. p. 708; P. R. POLAK, *EU Withdrawal as a Supranational Affair. The Case of Brexit*, Leiden-Boston, 2023, p. 78. In questo senso, appare eccessivamente restrittiva la ricostruzione compiuta da Kellerbauer secondo cui «[s]uggestions that the domestic decision to withdraw would be implicitly subject to EU requirements, in particular as to its compatibility with the values enshrined in Article 2 TEU, are not rooted in the wording or objective of Article 50 (1) TEU and would, in any event, be impossible to implement in practice». V. M. KELLERBAUER, *Article 50 Treaty on European Union*, in M. KELLERBAUER ET AL. (eds.), *The UK-EU Withdrawal Agreement: A Commentary*, Oxford, 2021, p. 1 ss., p. 4.

¹² *R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant)*, [2017] UKSC 5.

¹³ *Ivi*, punto 81.

giuridico che sovrintende al recesso dall'Unione viene paragonato dai supremi giudici a quello che ha consentito al Regno Unito di aderire ad essa. Non solo. Richiamando le parole pronunciate da Lord Hoffmann in *R v Secretary of State for the Home Department, Ex p Simms*¹⁴, la Corte suprema evidenzia l'importanza del rispetto dei principi di democrazia e dello Stato di diritto nel processo in corso: «“the principle of legality means that Parliament must squarely confront what it is doing and accept the political cost”, and so “[f]undamental rights cannot be overridden by general [...] words” in a statute, “because there is too great a risk that the full implication of their unqualified meaning may have passed unnoticed in the democratic process”»¹⁵.

L'incidenza della matrice identitaria sovranazionale permane anche nell'ulteriore fase del procedimento ordinato di recesso, caratterizzata dalla conclusione dell'accordo di recesso. Se si guarda, infatti, al testo dell'Accordo di recesso concluso tra l'Unione europea ed il Regno Unito (2019) – a partire dal contenuto delle disposizioni comuni (artt. 1-8), che richiamano alcuni dei principi costituzionali dell'UE, per giungere poi alla parte quarta sulla transizione (artt. 126-132), che ha sottomesso il Paese al rispetto del diritto UE per un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020¹⁶, ed alle norme sulla risoluzione delle controversie (art. 174), ove si impone l'intervento pregiudiziale della Corte di giustizia per le questioni concernenti il diritto UE – risulta evidente il persistere di un collegamento strutturale con l'ordinamento dell'Unione e, dunque, conseguentemente, con il suo fondamento valoriale¹⁷.

¹⁴ [2000] 2 AC 115, 131.

¹⁵ *R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant)*, sopra citata, punto 87.

¹⁶ L'art. 7, par. 1, dell'Accordo di recesso non esclude, tuttavia, che il diritto UE possa continuare a rilevare per il Regno Unito anche dopo il termine del periodo transitorio: v. P. VAN NUFFEL, *The Withdrawal Agreement, Part One. Common Provisions*, in M. KELLERBAUER ET AL. (eds.), *op. cit.*, p. 28 ss., spec. p. 47. Ed in effetti diversi richiami al diritto UE si rinvengono nel Protocollo tra Irlanda e Nord Irlanda, così come modificato dal c.d. *Windsor Framework*. V. T. LIEFLÄNDER, D. DENMAN, *The Withdrawal Agreement, Protocol on Ireland/Northern Ireland*, in M. KELLERBAUER ET AL. (eds.), *op. cit.*, p. 407 ss.

¹⁷ M. EVOLA, *op. cit.*, p. 447: «[t]he WA fosters some of the principles of the EU legal system thus contributing to the enhancement of the funding values of the EU». V. anche M. GATTI, *Legal Status of the United Kingdom as a Third State: Strange Déjà*

Se ne ha un riscontro, seppur indiretto, in un recente procedimento di infrazione avviato dalla Commissione contro il Regno Unito, avente ad oggetto una decisione della Corte suprema, pronunciata nel corso del periodo di transizione, con la quale quest’ultima aveva disposto l’esecuzione di un lodo arbitrale considerato dall’istituzione UE incompatibile con il diritto sovranazionale¹⁸. Nella relativa sentenza¹⁹, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la condotta attribuibile allo Stato avesse dato luogo ad una grave lesione dell’ordinamento giuridico UE. Ciò a motivo del fatto che l’inapplicabilità del diritto dell’Unione, derivante dalla prevalenza accordata al lodo arbitrale, era di per sé idonea «a mettere in discussione la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia del diritto dell’Unione nonché, in ultima analisi, il carattere proprio dell’ordinamento istituito dai Trattati»²⁰. Benché la dimensione valoriale dell’Unione non sia stata espressamente menzionata dai giudici di Lussemburgo nella pronuncia qui richiamata, è difficile ritenere che essa non abbia rivestito implicitamente un ruolo nella decisione assunta, tenuto conto del fatto che il principio di autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, così come ricostruito proprio dai giudici di Lussemburgo, vede nel rispetto dei valori dell’Unione la propria «premessa fondamentale»²¹.

Vu, in W. TH. DOUMA ET AL. (eds.), *The Evolving Nature of EU External Relations Law*, The Hague, 2021, p. 249 ss.

¹⁸ Occorre rammentare che, in base all’art. 87, par. 2, dell’Accordo di recesso, la Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per infrazione presentati dalla Commissione entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione, purché essi abbiano ad oggetto presunte violazioni del diritto UE verificatesi prima della fine di detto periodo. La sentenza della Corte suprema è stata pronunciata il 19 febbraio 2020.

¹⁹ Corte giust. 14 marzo 2024, C-516/22, *Commissione/Regno Unito* (Arrêt de la Cour suprême). Sulla pronuncia, v. N. BERGAMASCHI, «Hanno tutti ragione»: l’art. 351, par. 1, TFUE, e l’incomunicabilità tra giudici in *Commissione c. Regno Unito*, in questa *Rivista*, vol. 4, n. 2, 2024, p. 59 ss.; L. RICCARDI, *L’autonomia del diritto dell’Unione e l’esecuzione dei lodi arbitrali ICSID: spunti di riflessione alla luce della sentenza Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord*, in *EJ*, vol. 10, n. 2, 2024, p. 375 ss.; A. TURMO, *Tough but fair: The first infringement ruling against an ex-Member State (Case C-516/22, European Commission v. United Kingdom)*, in *MJECL*, vol. 31, n. 5, 2024, p. 633 ss.

²⁰ *Commissione/Regno Unito*, sopra citata, punto 86.

²¹ Corte giust. parere 18 settembre 2014, 2/13, *Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, punto 168. Sul punto, v. L. LIONELLO, *L’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Significato, portata e resistenza alla sua applicazione*, Torino, 2024, p. 72 ss., che giustamente sottolinea la stretta correlazione tra autonomia

Il risultato a cui porta la pronuncia della Corte è, per certi versi, sorprendente: un *ex* Stato membro si trova ad essere chiamato, nella sostanza, a garantire il rispetto della dimensione costituzionale dell'ordinamento giuridico dal quale esso si è appena distaccato...

Diverso discorso dovrebbe farsi, evidentemente, nel caso di una *hard exit*, posto che in questo caso si determinerebbe una netta cesura dei vincoli, anche identitari, tra lo Stato interessato e l'ordinamento sovranazionale, venendo così a ridursi assai significativamente il peso che i valori dell'Unione possono esercitare nel limitare la condotta dello Stato recedente.

3. I valori dell'Unione europea nelle relazioni future con l'ex Paese membro

La fase relativa alle c.d. "relazioni future" dovrebbe segnare, almeno formalmente, il completo distacco dello Stato dall'ordinamento dell'Unione europea e, dunque, dalla particolare incidenza che i valori su cui essa si fonda possono avere per i suoi Stati membri. Ed in effetti, già ad un primo sguardo, il contenuto dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea ed il Regno Unito (2020) sembra confermare tale impressione²². Concluso sotto forma di accordo di associazione²³, il tenore letterale che contraddistingue

del diritto UE e sua dimensione costituzionale. Ma v. anche C. CONTARTESE, *The principle of autonomy in EU external relations law*, Milano, 2024, p. 211, la quale pare invece ridimensionare il collegamento strutturale tra autonomia e valori dell'Unione a motivo del fatto che «[t]he principles enshrined under Art. 2 TEU are generally not deemed to be absolute, which implies that they may be balanced with other values or interests».

²² F. MUNARI, *Gli organi istituzionali e il sistema delle fonti*, in G. ADINOLFI, A. MALATESTA, M. VELLANO (a cura di), *L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito*, Torino, 2022, p. 27 ss., p. 32.

²³ La decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione dell'Accordo è, infatti, basata sull'art. 217 TFUE, in combinato disposto con l'art. 218 TFUE. V. M. GATTI, *La base giuridica dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e Regno Unito (TCA)*, in *EJ*, vol. 7, n. 4, 2021, p. 96 ss.; P. VAN ELSUWEGE, *A New Legal Framework for EU-UK Relations: Some Reflections from the Perspective of EU External Relations Law*, in *EP*, vol. 6, n. 1, 2021, p. 785 ss., spec. pp. 790-793. La portata «sufficientemente estesa» dell'Accordo in relazione alla base giuridica scelta sul piano UE per la sua conclusione è ben evidenziata dai giudici di Lussemburgo in Corte giust. 16 novembre 2021, C-479/21 PPU, *SN e SD*.

l’Accordo evidenzia la separazione dal diritto UE, che semplicemente diviene – nella prospettiva internazionalistica sposata dall’Accordo – «il diritto interno» di una delle Parti (art. 4, par. 2).

Di ciò si ha riprova nel primo lodo reso, in data 28 aprile 2025, su di una controversia sorta nell’applicazione dell’Accordo²⁴. La questione riguardava, in particolare, la compatibilità della decisione assunta dal Regno Unito di proibire la pesca del cicerello nelle acque inglesi del Mare del Nord e nelle acque scozzesi con i vincoli pattizi assunti nei confronti dell’Unione²⁵. Nello stabilire l’approccio interpretativo da adottare rispetto al contenuto dell’Accordo, il tribunale arbitrale ha ritenuto, invero, di attenersi strettamente al rinvio al diritto internazionale operato dall’art. 4, par. 1, dell’Accordo, basando la sua interpretazione sull’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969²⁶. Significativamente, entrambe le Parti, nelle rispettive memorie, hanno sostenuto la medesima posizione²⁷.

Alcuni ulteriori elementi testuali contenuti nell’Accordo sugli scambi e la cooperazione, anche alla luce della recente prassi, confermano ulteriormente la prospettiva sopra menzionata, contribuendo a chiarire la diversa accezione in essa data ai valori condivisi tra le Parti. Anzitutto, merita di essere richiamato il preambolo dell’Accordo, che, nell’individuare gli elementi essenziali della cooperazione da esso istituita, ribadisce l’impegno delle Parti «a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani,

²⁴ *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Ruling, PCA case No. 2024-45. Il testo della decisione, così come degli ulteriori atti della procedura richiamati in testo, sono disponibili al sito Internet pcacases.com/web/sendAttach/70467.

²⁵ Su tali obblighi v., in generale, F. MUNARI, *Gli organi istituzionali e il sistema delle fonti*, in G. ADINOLFI, A. MALATESTA, M. VELLANO (a cura di), *op. cit.*, p. 163 ss.

²⁶ *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Ruling, sopra citata, punto 436.

²⁷ L’Unione europea ha chiarito che il riferimento alle regole consuetudinarie codificate nella Convenzione di Vienna, presente nell’art. 4, par. 1, dell’Accordo, andasse essenzialmente inteso come relativo agli artt. 31-33 della Convenzione medesima: *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Written Submission of the European Union, PCA case No. 2024-45, 9 December 2024, punto 94. Analoghe considerazioni si rinvencono nella posizione assunta dal Regno Unito: *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Written Submission of the United Kingdom, PCA case No. 2024-45, 9 January 2025, punto 193.

della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici». Come si vede, il riferimento a taluni dei valori menzionati nell'art. 2 TUE viene ricondotto nel contesto, più "rassicurante" per così dire, degli impegni assunti dalle Parti sulla scena internazionale, anche nell'ottica della tutela della pace e della sicurezza internazionale. Ciò trova peraltro conferma anche nell'art. 763, par. 1, dell'Accordo, che, nel richiamare tali valori e principi condivisi, evidenzia il rispetto delle Parti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali in materia di diritti umani che le vincolano. Anche il meccanismo di *enforcement* degli elementi considerati essenziali per la cooperazione si ispira alle soluzioni offerte dal diritto internazionale, ed in particolare dalla *Material Breach Clause* contenuta nell'art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati²⁸. È infatti previsto che la Parte che ritenga l'altro contraente responsabile di un inadempimento «grave e sostanziale» degli obblighi connessi agli elementi essenziali sopra richiamati possa decidere di sospendere o denunciare l'Accordo (art. 772, par. 1). Tali misure, viene precisato (*ad abundantiam*), debbono essere adottate «nel pieno rispetto del diritto internazionale» (art. 772, par. 3). Più precisamente, si chiarisce che una situazione dia vita ad una violazione grave e sostanziale dei predetti obblighi nel caso in cui la sua natura e gravità siano «di eccezionalità tale da minacciare la pace e la sicurezza o da avere ripercussioni internazionali» (art. 772, par. 4), richiamando in tal modo alcune delle fattispecie che si rinvencono nelle c.d. *Essential Security Clauses* contenute in accordi conclusi dall'Unione con Paesi terzi²⁹.

²⁸ La possibilità di invocare la norma consuetudinaria codificata nell'art. 60 della Convenzione di Vienna per porre fine a – o sospendere un – regime convenzionale a fronte di violazioni di una delle Parti aventi ad oggetto elementi essenziali dell'accordo è stata riconosciuta anche dai giudici di Lussemburgo: Corte giust. parere 16 maggio 2017, 2/15, *Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore*, punto 161.

²⁹ V. ad esempio l'art. 99, par. 1, dell'Accordo di partenariato tra l'Unione e la Federazione Russa (1994), che riconosce ad ognuna delle Parti contraenti la possibilità di assumere le misure «che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza». In particolare, la lett. d) della disposizione prevede che ciò sia possibile «in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi

Significativo è poi l’art. 1 dell’Accordo, che ne chiarisce le finalità. La disposizione prevede che l’Accordo stabilisca «le basi di ampie relazioni tra le Parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle Parti». La norma presenta evidentemente punti di contatto con il testo del par. 1 dell’art. 8 TUE. Essa, però, “omette” di menzionare i valori su cui si fonda l’Unione ed evidenzia, in un’ottica, ancora una volta, internazionalistica, l’autonomia e la sovranità delle Parti contraenti. Il mancato richiamo ai valori dell’Unione non sembra casuale: è sufficiente il confronto con il tenore letterale dell’analoga disposizione contenuta nell’Accordo di associazione concluso con l’Ucraina (2014) per comprendere la diversità di approccio che l’Accordo con il Regno Unito intende manifestare. L’art. 1, par. 2, lett. *a*), dell’Accordo con l’Ucraina individua, infatti, come obiettivo primario dell’associazione «il graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati». In breve, la dimensione valoriale dell’Unione esercita – nell’economia complessiva dell’Accordo di associazione con l’Ucraina – una forza di attrazione verso l’ordinamento giuridico sovranazionale, la cui traiettoria è definita dalla prospettiva di adesione. Viceversa, nel caso in cui l’associazione nasca da un processo opposto a tale prospettiva la capacità attrattiva si affievolisce grandemente, venendo controbilanciata dalla capacità regolatoria dell’*ex* Stato membro. In questo senso, i rapporti di vicinato con il Regno Unito parrebbero in realtà sfuggire al paradigma accolto nell’art. 8 TUE. La disposizione, infatti, come correttamente ricordato in dottrina, manifesta un carattere sostanzialmente unilaterale delle «relazioni privilegiate», richiedendo ai Paesi limitrofi di *accettare* i

tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

valori dell'Unione³⁰. Così non è per le relazioni con il Regno Unito, che paiono piuttosto ispirate da una logica più strettamente consensuale³¹.

È interessante, da questo punto di vista, una precisazione che si rinviene nella sentenza arbitrale resa sulla controversia concernente la pesca del cicerello, richiamata poco sopra. Tale precisazione riguarda il fatto che l'autonomia regolatoria riconosciuta a ciascuna delle Parti dall'Accordo troverebbe il proprio fondamento proprio nell'art. 1 di quest'ultimo, segnatamente nel richiamo al rispetto dell'autonomia e della sovranità delle Parti che esso contiene³². Ne consegue, come anche evidenziato dall'Unione europea e dal Regno Unito nel corso del procedimento, che le Parti debbono ritenersi autonome nel fissare i propri obiettivi politici a tutela dei rispettivi interessi, non rientrando tra le prerogative del tribunale arbitrale la determinazione del livello di protezione di tali interessi³³. Beninteso, l'autonomia di cui godono le Parti non è certo assoluta. Essa deve tenere conto anzitutto degli ulteriori vincoli internazionali da esse assunti. In secondo luogo, è lo stesso Accordo a precisare, all'art. 494, par. 3, lett. f), che la

³⁰ V. A. LANG, *Art. 8 TUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, p. 46 ss., spec. p. 48. Sul tema, cfr. pure N. GHAZARYANM, *The fluid concept of 'EU values' in the neighbourhood. A change of paradigm from East to South?*, in S. POLI (ed.), *The European Neighbourhood Policy – Values and Principles*, London-New York, 2016, p. 11 ss.

³¹ V. anche M. CREMONA, N. NIC SHUIBHNE, *Integration, membership, and the EU neighbourhood*, in *CMLR*, vol. 59, 2022, p. 155 ss., spec. p. 177.

³² *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Ruling, sopra citata, punto 442. Il tribunale arbitrale menziona al riguardo anche il punto 7 del Preambolo dell'Accordo, che riconosce l'autonomia delle Parti a legiferare nei rispettivi territori (*ivi*, punto 443). Questo il testo della previsione preambolare: «[si riconosce] l'autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione». Significativo anche un passaggio contenuto nella memoria presentata dall'Unione europea, ove si legge che «[t]his term [regulatory autonomy] also reflects the nature of the relationship between the Parties as defined in the TCA [EU-UK Trade and Cooperation Agreement] and as distinguished from the governance [...] prior to the withdrawal of the UK from the EU»: *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Written Submission of the European Union, sopra citata, punto 558. Il corsivo è aggiunto.

³³ *Ivi*, punto 557 e punti 197-198.

cooperazione in materia di pesca deve garantire l’applicazione di misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, «preservando nel contempo l’autonomia normativa delle Parti». Il rispetto di tali vincoli può, evidentemente, essere oggetto di valutazione da parte del tribunale arbitrale. In particolare, in relazione al principio di proporzionalità, il tribunale arbitrale investito della controversia ha chiarito che «this entails a review of whether the various factors bearing on the proportionality of a measure were considered and whether these considerations were applied in the actual weighing and balancing such that what was done satisfies the requirement to “have regard” to the principle of applying a proportionate measure»³⁴.

Con la conseguenza che: «[t]his does not lead to a prescriptive assessment of how the decision-maker has undertaken the weighing and balancing, nor an assessment of whether the decision-maker was correct in its weighing and balancing. An Arbitration Tribunal should not seek to replace the decision-maker’s judgments on the weighing of costs and benefits with its own judgments. Nor is this standard of review such as to render the measure subject to conformity with proportionality and non-discrimination»³⁵.

Insomma, è evidente che la dimensione valoriale che risulta accolta nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione appare caratterizzata da un approccio volto a preservare le specificità – e l’autonomia – di entrambe le Parti, similmente a quanto può osservarsi in altri accordi di libero scambio di nuova generazione conclusi dall’Unione europea³⁶. Dal punto di vista dell’Unione, tale approccio trova il fondamento nell’art. 3, par. 5, TUE, da leggersi in combinato disposto con l’art. 21, paragrafi 1 e 2, lett. b), TUE³⁷. È in particolare

³⁴ *UK-Sandeel (The European Union v. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)*, Ruling, sopra citata, punto 641.

³⁵ *Ivi*, punto 642.

³⁶ V. sul punto E. NEFRAMI, M. GATTI, *Autonomy and EU competences in the context of free trade and investments agreements*, in I. BOSSE-PLATIÈRE, C. RAPOPORT (eds.), *The Conclusion and Implementation of EU Free Trade Agreements. Constitutional Challenges*, Cheltenham-Northampton, 2019, p. 58 ss.

³⁷ Cfr., sul contributo offerto da tali disposizioni, R. A. WESSEL, Y. KASPIAROVICH, *The role of values in EU external relations: A Legal assessment of the EU as a ‘good’ global actor*, in E. FAHEY, I. MANCINI (eds.), *Understanding the EU as a Good Global Actor. Ambitions, Values and Metrics*, Cheltenham-Northampton, 2022, p. 92 ss.

nell'interazione tra valori e interessi fondamentali, che – dispongono le norme appena menzionate – l'Unione deve affermare e promuovere sulla scena internazionale, che si rinviene una chiave di lettura per comprendere quale possa essere l'incidenza dei valori UE nei confronti dell'ex Paese membro. Tale interazione, le cui implicazioni sono state sin qui assai poco esplorate in dottrina³⁸, suggerisce un bilanciamento della matrice identitaria dell'Unione con altri elementi ed obiettivi da essa perseguiti sul piano internazionale, che inevitabilmente porta la prima ad un ridimensionamento quanto alla sua capacità prescrittiva. A ciò peraltro va ad aggiungersi, come è stato correttamente evidenziato, il fatto che le disposizioni sopra richiamate, nel riferirsi anche al rispetto, da parte dell'Unione, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, esplicitano, «senza risolverla, la tensione tra un approccio “costituzionalista”, volto alla promozione e tutela del sistema assiologico proprio dell'UE, e l'apertura al diritto internazionale, con il suo distinto sistema di valori, principi e finalità»³⁹.

Il rilievo che l'interazione tra valori e interessi assume nella definizione dei rapporti con l'ex Stato membro pare confermato da un altro elemento di prassi, scaturito dal Summit tenutosi nel maggio 2025 tra l'Unione europea ed il Regno Unito al fine di costituire un partenariato strategico rafforzato. Il Summit ha portato alla conclusione, tra l'altro, di un Partenariato su sicurezza e difesa tra l'Unione e l'ex Paese membro⁴⁰. Benché rimanga dubbia la natura vincolante del documento – in effetti esso non sembra *prima facie* costituire un accordo integrativo dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione *ex art. 2* di quest'ultimo, non essendo stato concluso tramite la procedura generale cristallizzata nell'art. 218

³⁸ Per alcune considerazioni, v. M. E. BARTOLONI, *L'Unione europea come attore nelle relazioni internazionali*, in S. POLI, M. E. BARTOLONI (a cura di), *L'azione esterna dell'Unione europea*, Napoli, 2021, p. 1 ss., spec. p. 7 ss.

³⁹ ID., *Mantenimento della pace, rafforzamento della sicurezza internazionale e prevenzione dei conflitti: il contributo “multiforme” della Corte di giustizia*, in *DUE*, vol. 28, n. 4, 2024, p. 1 ss., p. 2. Corsivo aggiunto.

⁴⁰ V. *Security and defence partnership between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 19 May 2025, testo disponibile al sito Internet www.ecas.europa.eu/.

TFUE⁴¹ – è interessante notare l’enfasi particolare che vi si rinviene tanto rispetto agli «shared [security] interests [that] go beyond traditional strategic domains, to include areas such as cyber and hybrid threats, space, and resilience of critical infrastructure»⁴² quanto riguardo agli «shared values including the promotion of democracy and commitment to upholding international law»⁴³. Tale enfasi suggerisce che l’autonomia riacquisita dal Regno Unito non escluda affatto, di per sé, la possibilità di un elevato livello di convergenza tra le Parti quanto all’interazione tra valori e interessi fondamentali, in questo caso probabilmente facilitato dalla “passione per la sicurezza” che pare caratterizzare le società europee, al di qua e al di là della Manica, nell’attuale contesto storico⁴⁴.

Vi è un ulteriore elemento da evidenziare, che è collegato al fatto che l’Accordo di recesso risulta tuttora in vigore tra le Parti. Dunque, almeno in linea teorica, la rafforzata capacità di incidenza dei valori dell’Unione che vi si può rinvenire⁴⁵ ben potrebbe influenzare anche il diverso approccio cui risulta invece informato l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, essendo difficile ipotizzare che i due strumenti di cooperazione risultino completamente indipendenti l’uno dall’altro. Insomma, *mutatis mutandis*, potrebbe valere anche per il

⁴¹ Anche se, nella conferenza stampa che è seguita al Summit, il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha qualificato il partenariato come un «agreement» concluso tra le Parti. V. European Council, *Remarks by President António Costa at the joint press conference following the EU-UK summit in London*, 19 May 2025, www.consilium.europa.eu/. Qualora il Partenariato fosse qualificabile come strumento non vincolante, si potrebbero comunque prefigurare degli effetti giuridici significativi. L’attuale proposta di istituzione dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) prevede, per esempio, che gli Stati terzi con i quali l’Unione ha concluso partenariati non vincolati su sicurezza e difesa possano partecipare agli appalti comuni previsti dal nuovo strumento. Cfr. doc. COM (2025) 122final, del 19 marzo 2025, considerando n. 21.

⁴² *Security and defence partnership*, cit., punto 2.

⁴³ *Ivi*, punto 4.

⁴⁴ EDITORIAL COMMENTS, *The passion for security in European societies*, in *CMLR*, vol. 61, n. 2, 2024, p. 283 ss. In generale, sulle prospettive di cooperazione tra Unione europea e Regno Unito nel settore della sicurezza e difesa, v. A. DASHWOOD, *How to structure an EU/UK Partnership on foreign, security and defence policy*, April 2025, www.iep.unibocconi.eu/; A. MIGLIO, *Risorse europee per una difesa... europea? Il Libro bianco e le proposte della Commissione per il finanziamento della difesa*, in *EJ*, vol. 11, n. 2, p. 159 ss.

⁴⁵ *Supra*, par. 2.

tema in discussione una considerazione svolta da Catherine Barnard rispetto al Protocollo, allegato all'Accordo di recesso, su Irlanda e Nord Irlanda (NIP): «it is quite clear that the drafters knew (and commentators have observed) that the NIP means that Northern Ireland has a foot in two camps, both the EU internal market and the UK internal market»⁴⁶. Detto questo, è, però, difficile ignorare completamente le osservazioni svolte dall'Avv. gen. Collins nelle conclusioni rese nel caso *EP/Préfét du Gers*, avente ad oggetto l'incompatibilità dell'Accordo di recesso con i «principi che formano l'identità dell'Unione europea» (nel caso di specie, le norme sulla cittadinanza europea rinvenibili nel diritto primario), per il fatto di aver disposto la revoca della cittadinanza europea per i cittadini del Regno Unito. Ebbene, secondo l'Avv. gen. «[p]oiché la scelta sovrana del Regno Unito di abbandonare l'Unione europea equivale a un rigetto dei principi sottesi all'Unione, e poiché l'Accordo di recesso è un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito diretto ad agevolare il recesso ordinato, l'Unione europea non si trovava in una posizione tale da poter insistere sul fatto che il Regno Unito si conformasse pienamente a qualsivoglia principio fondamentale dell'Unione europea»⁴⁷.

Come giustamente osservato in dottrina⁴⁸, l'Avv. gen. Collins ha certamente ecceduto nel ritenere che la scelta del Regno Unito – o di un qualsiasi altro Stato membro – di recedere dall'Unione implichi automaticamente (o necessariamente) un rigetto dei suoi principi (o valori) fondamentali. Peraltro, lo si è ricordato, la Corte di giustizia ha riconosciuto – seppur implicitamente – l'impatto stringente che questi ultimi continuano ad avere nel periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso, tanto da fare dell'*ex* Stato membro un garante,

⁴⁶ C. BARNARD, *Manuel Kellerbauer, Eugenia Dumitriu-Segnana and Thomas Liefländer (eds.), The UK-EU Withdrawal Agreement: A Commentary*, Oxford: Oxford University Press, 2021. xxxvi + 543 pages, in *CMLR*, vol. 59, n. 4, p. 1250 ss., p. 1250.

⁴⁷ Conclusioni dell'Avv. gen. Collins, del 24 febbraio 2022, C-673/20, par. 75. Nella relativa sentenza, la Corte di giustizia non si è espressa sul punto, limitandosi a riconoscere che, in forza dell'art. 50, par. 3, TUE i cittadini britannici non possono più considerarsi cittadini dell'Unione europea a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo di recesso (1° febbraio 2020): Corte giust. 9 giugno 2022, C-673/20, *EP/Préfét du Gers*, punto 91.

⁴⁸ M. CREMONA, N. NIC SHUIBHNE, *op. cit.*, p. 117.

per certi versi, del loro rispetto⁴⁹. D’altra parte, è però anche vero che, decorso il periodo di transizione, la capacità di incidenza dei valori fondamentali dell’UE, in quanto tali, sul rapporto con l’ex Paese membro, pur non esaurendosi, tende inevitabilmente ad affievolirsi.

Vale la pena, infine, menzionare un’ultima ipotesi di interazione tra i valori dell’Unione e l’ex Stato membro. Essa si riferisce alle ipotesi in cui il legislatore sovranazionale adotti unilateralmente una normativa di diritto derivato che può produrre effetti su detto Stato e che risulta dettata o ispirata dall’esigenza del rispetto dei valori UE. Oltre all’ipotesi relativa all’adozione di sanzioni o misure restrittive⁵⁰, per il momento priva di riscontro pratico, ci si può riferire ad alcuni strumenti normativi, per lo più adottati in ambito digitale, che danno concretizzazione ai valori fondamentali dell’Unione⁵¹, prevedendo un’estensione extraterritoriale dei loro effetti⁵². L’*Artificial Intelligence Act*⁵³ rappresenta, probabilmente, l’esempio più evidente di quest’ultima tendenza, che tuttavia riscontra una serie di difficoltà sul piano applicativo e, più generale, su quello dell’efficacia delle misure proposte⁵⁴.

4. Conclusioni: i 21 grammi dell’integrazione europea

21 grammi (tre quarti d’oncia, per l’esattezza). È questo, come noto, il peso dell’anima individuato da Duncan MacDougall nel 1907, dopo

⁴⁹ *Supra*, par. 2.

⁵⁰ Sull’impiego di misure restrittive per la promozione dei valori dell’Unione, v., per tutti, S. POLI, *Promoting EU values in the neighbourhood through EU financial instruments and restrictive measures*, in S. POLI (ed.), *The European Neighbourhood Policy*, cit., p. 33 ss., spec. p. 48 ss.

⁵¹ F. FERRI, *Transizione digitale e valori fondanti dell’Unione: riflessioni sulla costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo*, in *DUE*, vol. 26, n. 2, 2022, p. 277 ss.

⁵² Per alcune considerazioni sull’intreccio tra estensione territoriale dell’efficacia del diritto UE e tutela dei suoi valori, v. L. LONARDO, *The extraterritorial reach of EU law: A matter of external trust?*, in F. CASOLARI, M. GATTI (eds.), *The application of EU law beyond its borders*, CLEER Papers, n. 3, 2022, www.asser.nl/media/795814/cleer_022-03_web_final.pdf, p. 9 ss.

⁵³ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

⁵⁴ V., proprio con riferimento all’*Artificial Intelligence Act*, M. ALMADA, A. RADU, *The Brussels side-effect: How the AI Act can reduce the global reach of EU policy*, in *GLJ*, vol. 25, n. 4, 2024, p. 646 ss.

aver misurato il peso di sei persone prima e dopo il loro decesso⁵⁵. In questo contributo si è cercato di evidenziare quali siano le principali dinamiche che caratterizzano il rilievo dei valori o, prendendo a prestito una felice espressione coniata in dottrina⁵⁶, il “valore giuridico dei valori” dell’Unione europea nel rapporto «unico e eccezionale»⁵⁷ che si instaura tra l’Unione, i suoi Paesi membri e uno Stato che ha abbandonato il processo di integrazione. Ciò anche al fine di quantificare il peso che i valori rivestono per gli Stati membri.

Il quadro che emerge è il seguente: i valori non risultano più in grado – al di là di specifiche situazioni prevalentemente coperte da regimi (transitori e non) che possono essere introdotti, nel caso di una fuoriuscita ordinata, dall’accordo di recesso – di esercitare il potere ordinante che li contraddistingue nella definizione del rapporto di *membership*, intendendosi con ciò la capacità di orientare, unitamente a taluni principi strutturali dell’ordinamento (ad es., il principio di uguaglianza e quello di leale cooperazione), l’esercizio delle prerogative degli Stati membri e la loro condotta nel contesto di vita sociale instaurato all’interno dell’Unione. Detto in altri termini, il potere ordinante dei valori dell’Unione, oltre che a rilevare sul piano strettamente giuridico, costituisce «la condizione politica e pratica per l’esistenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione»⁵⁸. Peraltro, ciò determinerebbe, nella ricostruzione di “società europea” recentemente offerta da Armin von Bogdandy – vale a dire una società dei cittadini

⁵⁵ D. MACDOUGALL, *Hypothesis concerning soul substance together with experimental evidence of the existence of such substance*, in *Journal of the American society for Psychical Research*, vol. I, n. 5, 1907, p. 237 ss. Nel suo lavoro, MacDougall ammette che «a large number of experiments would require to be made before the matter can be proven beyond any possibility of error, but if further and sufficient experimentation proves that there is a loss of substance occurring at death and not accounted for by known channels of loss, the establishment of such a truth can not fail to be of the utmost importance» (*ivi*, p. 243).

⁵⁶ L. S. ROSSI, *La valeur juridique des valeurs. L'article 2 TUE : relations avec d'autres dispositions de droit primaire de l'UE et remèdes juridictionnels*, in *RTDE*, vol. 11, n. 3, 2020, p. 639 ss.

⁵⁷ V. il considerando n. 3 della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dell’Accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

⁵⁸ Conclusioni dell’Avv. gen. Čapeta, del 5 giugno 2025, C-769/22, *Commissione/Ungheria* (Valeurs de l’Union), par. 163.

europei sviluppatasi «under the constitutional standards of Article 2 TEU»⁵⁹ – la fuoriuscita definitiva dei cittadini del Regno Unito dai rapporti interindividuali fondati sui valori dell’Unione, anche laddove essi continuino a beneficiare di taluni dei diritti loro riconosciuti originariamente dal possesso della cittadinanza europea⁶⁰.

Come è ovvio, la perdita del potere ordinante non determina certo l’irrelevanza dei valori, non fosse altro perché è molto probabile che anche lo Stato che ha esercitato il recesso abbia contribuito alla loro qualificazione come matrice identitaria comune, condividendone il rispetto nel proprio sistema costituzionale. A cambiare è, tuttavia, il contesto nel quale il loro rilievo opera, che non è più quello dell’integrazione giuridica ma quello della cooperazione internazionale, nella quale anche l’Unione è chiamata a conciliare la tutela e promozione dei propri valori con la considerazione dei suoi interessi fondamentali, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali che la vincolano. Ed è proprio nel bilanciamento tra i primi e i secondi – bilanciamento comunque tenuto a garantire il rispetto del contenuto essenziale dei valori che vengono condivisi sul piano dei rapporti pattizi – che si determinano le possibilità di una maggiore o minore convergenza delle traiettorie che contraddistinguono l’azione dell’Unione e dei suoi Stati membri, da un lato, e, dall’altro, quella dello Stato che ha esercitato il recesso dall’Organizzazione.

⁵⁹ A. VON BOGDANDY, *The Emergence of European Society through Public Law. A Hegelian and Anti-Schmittian Approach*, in N. JAIN ET AL. (eds.), *The Collected Courses of the Academy of European Law*, Oxford, 2024, p. 95. Ad «una buona società nella Costituzione europea» si riferisce, invece, l’Avv. gen. Čapeta nelle sue conclusioni in causa C-769/22, con diretto richiamo al paradigma identitario espresso dall’art. 2 TUE (*Commissione/Ungheria*, sopra citate, par. 157; corsivo nel testo).

⁶⁰ V. M. DOUGAN, *The UK’s Withdrawal from the EU. A Legal Analysis*, Oxford, 2021, p. 223 ss. Del resto, la stessa Corte di giustizia ha evidenziato con forza il fatto che la cittadinanza europea è fondata sui valori dell’Unione, arrivando a precisare che «l’esercizio da parte degli Stati membri della loro competenza per definire i requisiti per la concessione della cittadinanza di questi ultimi incide sul funzionamento dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune»: *Commissione/Malta*, sopra citata, punti 89, 93 e 95.

ABSTRACT (ITA)

Il contributo guarda all'incidenza dei valori dell'Unione europea sulle relazioni tra essa, i suoi Stati membri e i Paesi che abbiano attivato la procedura di recesso *ex art. 50 TUE*, fuoriuscendo dal processo di integrazione. Ora, sebbene sia evidente che gli *ex* Paesi membri abbiano contribuito alla costruzione della matrice identitaria oggi codificata nell'*art. 2 TUE*, la condivisione dei medesimi valori non implica necessariamente l'attribuzione agli stessi del medesimo rilievo sul piano giuridico. Essi (anche se sarebbe meglio dire gli obblighi che ne discendono) possono, cioè, determinare un impatto differente a seconda che ci si riferisca a un Paese membro o a un Paese che non lo è più. In questo senso, poiché il rispetto dei valori UE costituisce il fondamento dell'adesione ad essa *ex art. 49 TUE*, e, dunque, della *membership* la valutazione della loro incidenza sui rapporti con Stati *ex* UE consente anche di misurare il "peso" della perdita dello *status* di membro dell'Organizzazione. O, se si vuole, il "peso" della partecipazione all'integrazione giuridica europea.

ABSTRACT (ENG)

This contribution examines the impact of the values of the European Union on relations between the EU, its Member States, and the countries that have triggered the withdrawal procedure under Article 50 TEU, thereby leaving the EU integration process. Although the former Member States undoubtedly contributed to constructing the identity matrix now codified in Article 2 TEU, sharing the same values does not necessarily imply that they are given the same legal importance. That is, they (or rather, the obligations arising from them) may have a different impact depending on whether one is referring to a Member State or a country that is no longer a Member State. In this sense, since respect for EU values constitutes the basis for accession to the Union within the meaning of Article 49 TEU and, therefore, for the membership, assessing their impact on relations with former EU Member States also makes it possible to measure the "weight" of the loss of status as a member of the organization. Or, in other words, the "weight" of participation in the EU legal integration.